

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 330 DEL 5 MARZO 2021

LINEE GUIDA TRIENNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

(articolo 32 bis della legge regionale 13/2018)

Triennio 2021-2023

INDICE

1. Premessa
2. Destinatari degli interventi
3. Libri in comodato (art. 6 della legge regionale 13/2018)
4. Dote scuola (art. 9 della legge regionale 13/2018)
5. Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate (articolo 10 bis della legge regionale 13/2018)
6. Contributi per gli studenti delle scuole paritarie (art. 11 della legge regionale 13/2018)
7. Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi speciali (BES) , con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con plusdotazioni (art. 15 della legge regionale 13/2018)
8. Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio (art. 15 bis della legge regionale 13/2018)
9. Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale (art. 28 ter della legge regionale 13/2018)
10. Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti (art. 31 della legge regionale 13/2018)
11. Appendice normativa

1. Premessa

La recente legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24, ha apportato importanti modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

Le novità riguardano, in primo luogo, il diritto allo studio.

In particolare, si è creata una vera e propria filiera di servizi nell'arco dell'intera vita formativa della persona, assegnando ad un unico soggetto l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio scolastico ed universitario.

L'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS-, dal 1° gennaio 2021 ha assunto la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDIS -. All'Agenzia compete ora l'attuazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio non solo universitario, ma anche scolastico. L'idea di concentrare in capo all'Agenzia l'esercizio di tutte le funzioni regionali in materia di diritto allo studio non risponde solo alla logica di razionalizzazione dei servizi, ma intende anche semplificare il rapporto Amministrazione-cittadini, tenuto conto che ARDIS si pone quale punto di riferimento unico ove trovare risposte per l'esercizio di un diritto fondamentale che è quello di studiare.

Inoltre, le recenti modifiche legislative si pongono la finalità di adeguare gli interventi riconducibili al diritto allo studio all'evoluzione del sistema scolastico, cercando di anticipare esigenze e bisogni di famiglie e scuole, acuiti in questi mesi a causa dell'emergenza Covid-19 che ha fatto anche emergere nuove criticità e nuove necessità.

Entrando più nel dettaglio, ad ARDIS è stata assegnata l'attuazione degli interventi relativi al servizio di comodato gratuito dei libri di testo, alla "Dote scuola", ai contributi per le spese di ospitalità di studenti delle scuole superiori di secondo grado presso strutture accreditate, ai contributi per gli studenti delle scuole paritarie, alla collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti.

Inoltre, ARDIS si affianca alla Regione negli interventi a favore delle scuole in ospedale e della scuola a domicilio, degli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Gli interventi in materia di diritto allo studio si attuano, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 13/2018, attraverso una programmazione triennale secondo le seguenti modalità. La Giunta regionale approva, sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida di durata triennale. Le

linee guida sono periodicamente aggiornate, anche mediante attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

I contenuti delle Linee guida sono stabiliti dal comma 1 del citato articolo 32 bis della legge regionale 13/2018 e riguardano i seguenti interventi:

- Comodato libri di testo (art. 6 della legge regionale 13/2018);
- Dote scuola (art. 9 della legge regionale 13/2018);
- Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate (art. 10 bis della legge regionale 13/2018);
- Contributi per gli studenti delle scuole paritarie (art. 11 della legge regionale 13/2018)
- Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi speciali (BES), con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con plusdotazioni (art. 15 della legge regionale 13/2018);
- Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio (art. 15 bis della legge regionale 13/2018);
- Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale (art. 28 ter della legge regionale 13/2018);
- Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti (art. 31 della legge regionale 13/2018).

2. Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi disciplinati dalle linee guida sono gli alunni e studenti, dalla scuola dell'obbligo alla scuola secondaria di secondo grado. Alcuni interventi si rivolgono direttamente ai nuclei familiari, altri si attuano attraverso le scuole del sistema scolastico regionale.

In particolare:

- Libri in comodato: il finanziamento è concesso ed erogato alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale che attuano il servizio a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado e dei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado;
- Dote scuola: l'intervento è rivolto direttamente ai nuclei familiari residenti in regione che hanno al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e che sono in possesso dei requisiti indicati nello specifico paragrafo;
- Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate: l'intervento è a favore dei nuclei familiari residenti in regione che hanno al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e che sono in possesso dei requisiti indicati nello specifico paragrafo;
- Contributi per gli studenti delle scuole paritarie: l'intervento è a favore dei nuclei familiari residenti in regione che hanno al loro interno studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e secondarie paritarie. I nuclei familiari devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'apposito paragrafo. In alcune ipotesi è previsto anche il contributo per la frequenza di scuole ubicate all'estero.

Gli interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni, nonché gli interventi per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio per gli alunni in situazione di temporanea malattia e gli interventi per la prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale si attuano per il tramite delle istituzioni scolastiche, beneficiarie delle specifiche sovvenzioni. Gli interventi sono svolti a favore di alunni, genitori e insegnanti.

Infine, particolare rilevanza riveste l'intervento a favore delle consulte provinciali degli studenti, organismi di rappresentanza istituzionale degli studenti, luogo in cui gli stessi possono rappresentare le loro esigenze e le loro proposte.

3. Libri in comodato

Nell'ambito degli interventi diretti a promuovere il diritto allo studio, gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 13/2018 disciplinano la concessione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale che attivano il servizio di comodato gratuito dei libri di testo a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado. Vengono forniti in comodato i libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale. Nell'erogazione del servizio le scuole devono tener conto delle specificità degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

All'assegnazione, concessione e liquidazione del contributo provvede ARDIS.

ARDIS finanzia le scuole sulla base del numero degli alunni iscritti. Per le scuole statali tale numero è aumentato di una quota pari al cinque per cento. Si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico per il quale il contributo è concesso. In sede di prima applicazione, qualora il dato non sia disponibile, si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di concessione del contributo, al fine di garantire la continuità del servizio.

Con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stabilite le seguenti quote massime di contributo per alunno iscritto, in continuità con quanto previsto negli anni precedenti:

scuola secondaria di I grado	Classe I	175 euro per alunno
	Classe II e III	100 euro per alunno
scuola secondaria di II grado	Classe I	200 euro per alunno
	Classe II	125 euro per alunno

Anche per quanto riguarda la quota massima del contributo assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio, si ritiene di non discostarsi dalla percentuale stabilita negli anni passati, anche in considerazione delle incombenze gravanti sulle scuole per la realizzazione del servizio. Pertanto, anche per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 è fissata nella misura del 15 per cento la quota del contributo concesso alle singole istituzioni scolastiche, utilizzabile per la copertura degli oneri sopraindicati. Qualora le risorse

disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.

L'articolo 7 della legge regionale 13/2018 disciplina il procedimento di concessione del finanziamento:

- entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni necessario ad effettuare il riparto;
- l'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il trenta aprile di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole;
- il decreto di concessione del contributo prevede i termini per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute;
- gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute in modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

ARDIS con propri atti provvederà alla definizione delle tipologie di forniture ammissibili, delle modalità di attuazione del servizio da parte delle scuole, delle spese ammissibili e alla fissazione dei termini di rendicontazione del contributo da parte delle scuole.

4. Dote scuola

Un nuovo intervento previsto per rendere effettivo il diritto allo studio è la misura denominata "Dote scuola". Si tratta di un contributo forfettario erogato da ARDIS ai nuclei familiari, residenti in regione, che comprendono al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

L'intervento è disciplinato dall'articolo 9 della legge regionale 13/2018 e sostituisce, in un'ottica di razionalizzazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio, il precedente intervento denominato "Assegni per il trasporto scolastico e acquisto libri di testo".

Nel definire l'importo forfettario del contributo viene mantenuto il criterio della distanza tra la residenza dello studente e la scuola frequentata. Inoltre, come previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 13/2018, assume rilievo l'attivazione del servizio di comodato gratuito dei libri di testo da parte della scuola frequentata.

Per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 sono stabiliti i seguenti importi forfettari del contributo:

Studenti scuola secondaria superiore	Distanza scuola- residenza, intesa come percorso di sola andata, minore o uguale a 20 Km		Distanza scuola- residenza, intesa come percorso di sola andata, maggiore a 20 Km	
	Comodato SI'	Comodato NO	Comodato SI'	Comodato NO
Studenti I e II anno	€ 150,00	€ 350,00	€ 200,00	€ 400,00
Studenti III, IV e V anno	€ 350,00		€ 400,00	

Il valore massimo di ISEE ai fini dell'accesso al beneficio è fissato in euro 33.000,00 e sono fissate, ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità in caso di risorse insufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno, le seguenti fasce dell'ISEE:

Fascia	Valore ISEE minimo	Valore ISEE Massimo
Prima fascia	Euro 0,00	Euro 16.500,00
Seconda fascia	Euro 16.500,01	Euro 22.000,00
Terza fascia	Euro 22.000,01	Euro 33.000,00

Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in base ai criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 13/2018.

ARDIS con propri atti provvederà a stabilire modalità e termini di presentazione delle domande, garantendo una finestra temporale che si ponga in continuità con quanto stabilito negli anni precedenti.

5. Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate

Nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio, l'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018 introduce una nuova misura in favore dei nuclei familiari residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, per l'abbattimento delle spese di alloggio in strutture accreditate ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione). Si tratta dei soggetti e delle strutture idonee all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti universitari che offrono servizi di ospitalità anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il contributo è erogato da ARDIS.

L'importo forfettario del contributo per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 è stabilito in euro 800,00. Il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'accesso al contributo è stabilito in euro 33.000,00.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.

ARDIS con propri atti provvederà a stabilire modalità e termini di presentazione delle domande.

6. Contributi per gli studenti delle scuole paritarie

I contributi per gli studenti delle scuole paritarie, disciplinati dall'articolo 11 della legge regionale 13/2018, si collocano, al pari degli interventi descritti in precedenza, nell'ambito delle azioni regionali finalizzate a promuovere il diritto allo studio.

Il contributo è destinato all'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 e sostenuti da nuclei familiari residenti in regione.

I dati relativi ai costi di iscrizione e frequenza delle scuole non statali frequentate dagli alunni residenti nel territorio regionale hanno registrato nell'anno scolastico in corso, aumenti in linea con quelli degli anni precedenti. Pertanto, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-23 sono stabiliti gli importi massimi dei contributi, come di seguito evidenziato:

scuola primaria	euro 730,00
scuola secondaria di primo grado	euro 1.030,00
scuola secondaria di secondo grado	euro 1.430,00

con la specificazione che, in caso di eccedenza del fabbisogno complessivamente risultante dalla somma dei contributi ammissibili rispetto alle risorse disponibili, trova applicazione l'articolo 11, comma 5, della legge regionale 13/2018. E' fatto salvo l'aggiornamento annuale degli importi dei contributi qualora, dalla rilevazione dell'importo medio dei costi di iscrizione e frequenza, emergano rilevanti differenze rispetto ai dati dell'anno precedente.

Il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità del beneficio è fissato in euro 33.000,00.

Per quanto riguarda le fasce di ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità, sono stabilite come segue:

Fascia	Valore ISEE	Valore ISEE
Prima fascia	da euro 0,00	fino a euro 10.000,00
Seconda fascia	da euro 10.000,01	fino a euro 25.000,00
Terza fascia	da euro 25.000,01	fino a euro 33.000,00

Infine, la misura percentuale degli assegni di studio rispetto al valore massimo degli stessi è stabilita come segue:

Fascia	Valore assegno di studio
Prima fascia	Valore massimo
Seconda fascia	75% del valore massimo
Terza fascia	50% del valore massimo

I contributi sono concessi anche nel caso di frequenza di scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta e la frequenza sia motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori dell'alunno beneficiario del contributo, così come stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 13/2018.

ARDIS con propri atti provvederà a stabilire modalità e termini di presentazione delle domande, garantendo una finestra temporale che si ponga in continuità con quanto stabilito negli anni precedenti per la medesima misura contributiva e in coordinamento con quanto previsto per "Dote scuola" e per i contributi relativi alle spese di ospitalità presso strutture accreditate.

7. Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi speciali (BES) , con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con plusdotazioni (art. 15 della legge regionale 13/2018)

7.1 Bisogni Educativi speciali

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che hanno bisogno di un'attenzione speciale per molteplici ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Questa ampia area dello svantaggio scolastico che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta (Si veda la direttiva MIUR 27.12.2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica").

Si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, così come previsto dal decreto ministeriale 12 luglio 2011, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento messe in atto. E' necessario che la scuola sia inclusiva e in grado di accogliere ogni allievo e costruire un contesto relazionale e didattico che consenta a ciascuno di acquisire conoscenze, competenze e autonomia, nei margini delle sue capacità individuali.

7.1.1 Disturbi specifici di apprendimento

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura (dislessia), di scrittura (disgrafia e disortografia), di fare calcoli (discalculia). Gli alunni che presentano questi disturbi devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità.

La Regione, nel corso del 2020, ha stipulato una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Istituto comprensivo Roiano Gretta di Trieste (scuola individuata nell'ambito dei Centri territoriali di supporto) e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste per la realizzazione di un progetto sperimentale per l'identificazione precoce dei problemi nelle sfere dell'apprendimento e per supportare l'attività di prevenzione dei DSA.

Il progetto si svilupperà nel corso degli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 e si propone quali obiettivi:

- la realizzazione di attività di formazione rivolta al personale coinvolto nel progetto;
- la realizzazione di uno screening precoce di potenziali problemi nelle sfere dell'apprendimento rivolto ai bambini delle scuole primarie;
- l'attuazione di interventi precoci sulle difficoltà di apprendimento con attività di potenziamento a favore dei bambini ritenuti a rischio di sviluppare un disturbo specifico dell'apprendimento, al fine di un efficace e mirato invio alle strutture specialistiche sanitarie dei soggetti resistenti alle modifiche della didattica.

7.1.2 Alunni e studenti con plusdotazioni

Gli studenti plusdotati o con alto potenziale cognitivo sono stati inseriti tra gli alunni con BES (vedi nota MIUR n. 562 del 3 aprile 2019). Questo permette alle scuole di dedicare loro piani di studio personalizzati, al fine di valorizzare i talenti che possiedono ed evitare comportamenti improduttivi ed il rischio di emarginazione a cui spesso vanno incontro.

7.2 Requisiti degli interventi e termini per la presentazione delle proposte progettuali

La Regione finanzia uno o più progetti biennali per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, a valere sulle risorse a carico del bilancio per gli anni 2022 e 2023 da realizzarsi tramite la stipula di una o più convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale, ARDIS e le scuole regionali singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.

Le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, presentano le proposte progettuali entro il 31 maggio 2022, a partire dalla data indicata in apposito Avviso emanato, entro il 31 marzo 2022, dal Servizio competente in materia di istruzione.

Gli interventi devono essere coerenti con le indicazioni della direttiva ministeriale 27.12.2012 e in raccordo con le funzioni svolte dai Centri territoriali di supporto.

I Progetti possono inoltre sviluppare azioni volte a contrastare situazioni di disagio psicologico determinate dalle conseguenze della pandemia da COVID 19.

8. Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio (art. 15 bis della legge regionale 13/2018)

8.1 Scuola in ospedale e didattica a domicilio

La scuola in ospedale (SIO) e l'istruzione domiciliare (ID) rappresentano uno specifico ampliamento dell'offerta formativa delle scuole per assicurare ai bambini e ai ragazzi il diritto allo studio anche in situazioni di temporanea malattia e facilitare il loro reinserimento nei contesti di appartenenza e prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e si esplicano attraverso piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1131 del 4 luglio 2019 sono state approvate le "Linee guida regionali per la scuola in ospedale (SIO) e istruzione domiciliare (ID) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia". L'obiettivo è quello di creare sinergie con gli interventi già sostenuti a livello statale, attraverso interventi aggiuntivi e complementari (quali la formazione di insegnanti e operatori, lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, la realizzazione di servizi di accoglienza).

Il funzionamento della scuola in ospedale richiede una programmazione e condivisione da parte di tutti gli attori coinvolti. Da questo punto di vista la scuola in ospedale sperimenta e mette in pratica costantemente un modello integrato di interventi, finalizzati a garantire il benessere e la crescita dell'alunno, in un contesto delicato e critico.

L'erogazione del servizio deve tener conto delle condizioni fisiche e psicologiche dell'alunno. Il personale docente deve quindi possedere particolari capacità relazionali, in considerazione della complessità della situazione in cui si trova ad operare.

La Regione, ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018, ha stipulato, nel corso dell'anno 2019, una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale e l'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Trieste, quale capofila di una rete di scuole, per la realizzazione del progetto "Tempo di cura e pillole di benessere", da realizzarsi nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.

Il progetto ha la finalità di garantire il diritto allo studio e uguali opportunità di crescita agli alunni in situazione di temporanea malattia, attraverso la sinergia di tutti i soggetti coinvolti per una più efficace presa in carico dei bisogni degli alunni ricoverati, non solo in quanto “pazienti” o “alunni”, ma in modo globale e condiviso tra tutti gli operatori con cui vengono in contatto.

8.2 Requisiti degli interventi e termini per la presentazione delle proposte progettuali

Per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 la Regione finanzia uno o più progetti biennali, a valere sulle risorse a carico del bilancio per gli anni 2021 e 2022, da realizzarsi tramite la stipula di una o più convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale, ARDIS e le scuole regionali singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.

Le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, presentano le proposte progettuali entro il 31 agosto 2021, a partire dalla data indicata in apposito Avviso emanato, entro il 30 giugno 2021, dal Servizio competente in materia di istruzione.

Gli interventi proposti devono porsi in continuità con le esperienze già realizzate con fondi regionali e con analoghi interventi finanziati dallo Stato ed essere coerenti con il contenuto del paragrafo 2 (2.a, 2.b, 2.c) delle citate Linee guida regionali per la SIO e ID approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1131/2019.

In particolare devono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica;
- b) sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della formazione degli insegnanti e degli operatori;
- c) realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali fratelli o sorelle cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del familiare malato.

Gli interventi previsti sono a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

9. Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale (art. 28 ter della legge regionale 13/2018)

9.1 Analfabetismo emotivo

La capacità di regolare i propri stati emotivi e i comportamenti, adeguandoli alle diverse circostanze e situazioni, si apprende attraverso il sostegno e l'azione educativa di adulti significativi. Per questo motivo il contesto scolastico ha un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo di questa capacità di lettura delle proprie e altrui emozioni e nel prevenire e contrastare l'insorgenza dell'analfabetismo emotivo

L'obiettivo degli interventi di prevenzione è quello di ridurre l'incidenza di disturbi nella popolazione e ritardare l'insorgenza di comportamenti a rischio, mentre con le azioni di contrasto s'intende intervenire in condizioni di ormai ridotta consapevolezza emotiva, che comporta l'incapacità da parte della persona, sia esso giovane sia esso adulto, di riconoscere e di descrivere verbalmente le proprie emozioni e quelle degli altri e conseguentemente di rispondere in maniera appropriata alle emozioni altrui. In questo secondo caso è importante intervenire per ridurre l'impatto che questo disturbo del comportamento può avere sulla vita di relazione delle persone e fare in modo che lo stesso non diventi cronico.

Inoltre, per quanto attiene la prevenzione si possono identificare due livelli: uno di tipo universale che riguarda l'intera popolazione studentesca e che è finalizzato a fornire informazioni e ad incrementare conoscenze e competenze sociali per migliorare le relazioni con gli insegnanti, la famiglia e i pari; l'altro di tipo selettivo che è rivolto a sottogruppi di studenti, il cui rischio di sviluppare un qualsiasi disturbo risulta maggiore rispetto alla media e che attraverso uno screening iniziale vengono individuati avere una maggiore probabilità di sviluppare comportamenti di analfabetismo emotivo.

Il progetto deve, pertanto, delineare un intervento articolato su più livelli, che valorizzando in un'ottica di rete anche quanto già presente sul territorio in termini di servizi, preveda nell'anno scolastico 2021-2022 le seguenti azioni:

- a) formazione dei docenti volta a migliorare le capacità di lettura dei sintomi, anche grazie l'eventuale utilizzo degli strumenti di screening iniziale, e di conduzione di specifici interventi educativi per migliorare la gestione delle emozioni

- b) interventi di sensibilizzazione anche on – line e/o percorsi educativi rivolti all'intera popolazione studentesca e alle famiglie (prevenzione di tipo universale) finalizzati ad acquisire conoscenze e capacità di riconoscimento e di rielaborazione delle tensioni emotive, di creazione di rapporti positivi nelle relazioni (familiari, scolastiche, sociali) e di acquisizione di criteri di rilettura delle esperienze;
- c) attività di screening iniziale attraverso strumenti standardizzati, già disponibili nella letteratura scientifica, finalizzata a definire il sottogruppo di studenti maggiormente a rischio, a fornire una descrizione più oggettiva sulla "gravità" dei comportamenti che sono stati percepiti dall'adulto come possibili sintomi di un analfabetismo funzionale e a indirizzare eventualmente gli stessi verso il servizio di consulenza individuale o a specifiche attività in piccolo gruppo;
- d) sportello di consulenza individuale all'interno del quale garantire un supporto e un sostegno allo studente e alla famiglia per rileggere le difficoltà emotive e sviluppare capacità di lettura delle emozioni e di fronteggiamento delle esperienze. Tale azione rientra negli interventi sia di prevenzione selettiva sia di contrasto al fenomeno, viene svolta da professionisti iscritti all'ordine degli psicologi albo A e B, e counsellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). La prestazione si configura come una consulenza psicologica breve;
- e) attività in piccolo gruppo finalizzate ad aumentare nell'interazione con i pari, le capacità di riflessione su sé stessi e di relazione con gli altri per migliorare l'inserimento affettivo e sociale;

I suddetti interventi sono rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con il coinvolgimento delle famiglie e dei docenti.

Una parte delle attività descritte ai precedenti punti a), b) ed e) potrà essere prevista nel progetto avendo a riferimento quanto già l'Amministrazione regionale eroga alle istituzioni scolastiche attraverso le strutture regionali di orientamento e che sono definite nel Piano degli interventi di Vision. A tale proposito si specifica che i percorsi educativi rivolti agli studenti di cui al punto b) e i percorsi di formazione per i docenti di cui al punto a) possono rientrare nell'offerta prevista nel "Catalogo regione di orientamento", mentre le attività laboratoriali di cui al punto e) nei "Percorsi di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani di età 15-18 anni".

Per quanto concerne la realizzazione dell'attività di cui al punto a) si dovrà prevedere un coinvolgimento di Strutture sanitarie e scientifiche che operano in regione e che hanno maturato molte e significative esperienze in materia.

Per avere un quadro più completo e preciso sulle modifiche intervenute nei comportamenti degli studenti a seguito della partecipazione alle attività progettuali sopraindicate verrà predisposta dall'Amministrazione regionale anche in collaborazione con l'Università di Trieste una specifica ricerca di tipo longitudinale, che prenderà in esame un campione rappresentativo della popolazione studentesca trattata.

9.2 Analfabetismo funzionale

L'analfabetismo funzionale viene inteso quale "la condizione di una persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità"¹. Tale condizione coinvolge le competenze alfabetiche (cd. literacy) e matematiche (cd. numeracy) delle persone, nonché le competenze digitali di base, essenziali per partecipare attivamente ed efficacemente nella società odierna.

Questo tipo di incapacità può condizionare e ostacolare pesantemente un dialogo costruttivo con le famiglie, in quanto le stesse possono fare molta fatica a comprendere le comunicazioni trasmesse dalla scuola ed avere numerose difficoltà nel gestire dal punto di vista digitale i canali di comunicazione che la scuola medesima rende disponibili.

Per intervenire in tal senso il progetto relativo all'anno scolastico 2021-2022 deve prevedere l'individuazione delle possibili famiglie da parte del dirigente scolastico e l'attivazione di percorsi formativi da offrire alle stesse, funzionali a sviluppare e potenziare in via prioritaria le seguenti competenze:

1. comunicazione nella madrelingua, che permetta di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative presenti nei contesti sociali con particolare riferimento a quello scolastico;
2. competenze digitali di base per utilizzare con dimestichezza le tecnologie dell'informazione e specifici applicativi al fine di poter comunicare efficacemente con la scuola.

Le suddette competenze potranno essere sviluppate congiuntamente, costruendo dei percorsi formativi funzionali alla risoluzione di problemi concreti che le famiglie devono affrontare per poter usufruire di servizi erogati a livello telematico da parte della scuola o dal Ministero dell'istruzione. Nei percorsi dovranno essere presenti esercitazioni pratiche individuali e/o di gruppo per favorire il coinvolgimento diretto dei partecipanti. Per la realizzazione dei percorsi si dovrà prevedere una fattiva collaborazione e un coinvolgimento dei Centri provinciali per l'istruzione degli Adulti (CPIA), presenti nel territorio regionale.

9.3 Termini per la presentazione delle proposte progettuali, coordinamento e ammontare del contributo

L'Istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, individuata con apposito Avviso dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, come previsto dal comma 3 dell'art. 28 ter della legge regionale 13/2018, presenta la proposta progettuale entro il 31 maggio 2021, a partire dalla data indicata nel suddetto Avviso che sarà emanato, entro il 31 marzo 2021.

Il coordinamento tra la scuola capofila e l'Amministrazione regionale viene assicurato attraverso le Strutture regionali di sostegno all'orientamento educativo.

¹ Il termine è stato coniato all'interno di un'indagine sui nuclei familiari svolta dalle Nazioni Unite nel 1984. Fonte: Handbook of Household Surveys, Revised Edition, Studies in Methods, Series F, No. 31, United Nations, New York, 1984, par. 15.63, disponibile su https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_31E.pdf

10. Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti (art. 31 della legge regionale 13/2018)

La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.

Le consulte provinciali degli studenti sono organismi istituzionali di rappresentanza studentesca, istituite su base provinciale, ai sensi del D.P.R. 576/1996 e sono composte da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia, eletti direttamente dai loro compagni di scuola.

Le funzioni principali delle consulte sono:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado;
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
- stipulare accordi con gli enti locali, la Regione e le associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro;
- formulare proposte ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti;
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;

ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema dell'alta formazione.

Gli interventi devono assicurare il dialogo tra il mondo della scuola e quello dell'università, dell'alta formazione e del mondo del lavoro.

La Regione trasferisce annualmente ad ARDIS i fondi necessari alla stipula della convenzione, a partire dall'anno 2021.

11. Appendice normativa

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - (stralcio)

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TITOLO I
OGGETTO, PRINCIPI, FINALITA' E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina il diritto allo studio e gli interventi nell'ambito dell'istruzione, all'interno del territorio regionale.
2. La Regione promuove la realizzazione di un sistema scolastico innovativo e in grado di generare processi attivi di apprendimento negli studenti, in grado di sviluppare e maturare competenze atte a favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione sociale in un contesto economico globalizzato e multiculturale.

Art. 2

(Principi e finalità generali)

1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralità della persona e valorizza l'autonomia scolastica.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalità:
 - a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari;
 - b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attività di efficace orientamento e riorientamento;

- b bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;
 - c) sostenere il potenziamento dell'offerta educativa e formativa, favorendo l'implementazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza, promuovendo l'educazione civica e ambientale, la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo di progettualità in dimensione laboratoriale, sostenendo e promuovendo la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;
 - d) arricchire il plurilinguismo attraverso la valorizzazione delle lingue comunitarie, delle nuove lingue emergenti, l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista e l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, in un contesto plurilingue;
 - e) promuovere la scuola digitale incrementando la dotazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale, per migliorare sia la didattica per la costruzione delle competenze, anche digitali degli studenti e per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche e delle segreterie digitali;
 - f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a processi educativi individualizzati di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e il sostegno ad alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;
 - f bis) favorire un approccio integrato e interdisciplinare che affronti le tematiche della salute, utilizzando metodologie educative attive che sviluppino competenze e abilità individuali, creando un clima e relazioni positivi;
 - f ter) promuovere la comunità educante e i patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;
 - g) favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socioeconomici del territorio, con attenzione alle situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.
3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all' articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:

a)

(ABROGATA)

- b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
- c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni;
- d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche;
- e) interventi di orientamento scolastico;
- f) interventi a sostegno della scuola digitale;
- g) interventi a sostegno delle sezioni primavera.
- g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute.

1 bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, ARDIS è autorizzata a effettuare i seguenti interventi, diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche:

a) finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri in comodato gratuito;

b) concessione del contributo "Dote scuola";

c) concessione di contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate;

d) concessione di contributi per gli studenti delle scuole paritarie.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 i Comuni attuano i seguenti interventi:

a) fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria;

b) organizzazione delle mense scolastiche, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata;

c) iniziative volte a favorire la frequenza della Scuola dell'infanzia;

d) contribuire all'acquisto di materiale didattico, attrezzature didattiche di uso collettivo e al trasporto degli alunni, limitatamente alla parte non coperta dalle misure regionali;

e) pagamento della retta di convitti per alunni con accertate esigenze di carattere economico;

f) servizi di pre e post accoglienza, nonché attività di doposcuola;

g) trasporto scolastico, favorendo la mobilità sostenibile, creando percorsi casa scuola sicuri;

h) servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento;

i) interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa.

2 bis. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.

Art. 4

(Sistema scolastico regionale)

1. Ai fini della presente legge per Sistema scolastico regionale si intende l'insieme delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II DIRITTO ALLO STUDIO

CAPO I LIBRI IN COMODATO

Art. 5

(Destinatari degli interventi)

1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, ARDIS concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura di libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento, in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 6

(Ammontare del finanziamento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
 - a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;
 - b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.

Art. 7

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il trenta aprile di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.
5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
6. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Alla rendicontazione è allegato:
 - a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.

Art. 8

(ABROGATO)

CAPO II

NOTE SCUOLA

Art. 9

(Dote scuola)

1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
 - a) l'importo forfettario del contributo; tale importo è ridotto proporzionalmente qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito;

- b) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilità del contributo;
- c) le fasce di ISEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 3.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:
- a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
- b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
- c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
- d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).

Art. 10
(ABROGATO)

Art. 10 bis

(Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate)

1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio, in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
- a) l'importo forfettario del contributo;
- b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.

CAPO III
CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE

Art. 11

(Contributi per gli studenti delle scuole paritarie)

1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 62/2000 , per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.

3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:

a) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;

b) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;

c) le fasce dell'ISEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 5;

d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).

5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:

a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).

6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.

Art. 12
(ABROGATO)

Art. 13
(ABROGATO)

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CON PLUSDOTAZIONI E INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE E A DOMICILIO

(omissis)

Art. 15

(Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni)

1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.
3. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi di cui al comma 1 e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 15 bis

(Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)

1. L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del famiglia malato.
2. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 .
3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.

5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.

CAPO V
CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON
STATALI
(*omissis*)

CAPO VI
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI
(*omissis*)

CAPO VII
ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
(*omissis*)

CAPO VIII
ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO
(*omissis*)

Art. 28 ter

(Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)

1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, albo A e B, e counsellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 e individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.

4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.

esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti e non, nonché ogni altra iniziativa utile, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi.

(*omissis*)

Art. 31

(Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti)

1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.
3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte è componente del Comitato degli studenti di cui all' articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

(omissis)

Art. 32 bis

(Linee guida triennali per il diritto allo studio)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis, 28 ter e 31.
2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.

(omissis)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE